



REPUBBLICA ITALIANA

25/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Carmela de GENNARO	Consigliere
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **58983** del registro di segreteria, proposto da:

- Graziella Sironi (C.F. SRNGZL65D44E715I), rappresentata e difesa dall'avv. Alberta Cagnacci (pec: alberta.cagnacci@pec.avvocatilucca.it), domiciliata come da procura agli atti;

- appellante

**contro**

- Procura generale presso la Corte dei conti;  
- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana;

- appellato

**avverso**

la sentenza n. 136/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata il 30.03.2021.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza dell'11 novembre 2022, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore consigliere Antonietta Bussi, l'avv. Marco Marronaro, su delega dell'avv. Alberta Cagnacci, per l'appellante, nonché il v.p.g. Antongiulio Martina, per la Procura Generale.

#### FATTO

Nell'interesse di Graziella Sironi, è stata promossa impugnazione verso la decisione n. 136 del 30.03.2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con la quale la medesima era stata condannata a risarcire il Ministero dell'Interno della somma di euro 65.676,75, per il pregiudizio da lesione del rapporto sinallagmatico, nonché da tangente e all'immagine, cagionati in dipendenza di alcuni fatti costituenti reato, per i quali era stata emessa a suo carico sentenza n. 316 del 2018, di applicazione della pena su patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Lucca – Ufficio GIP, divenuta irrevocabile in data 17.09.2018.

La Procura regionale aveva citato in giudizio l'appellante, per gli illeciti commessi in qualità di impiegata presso la Prefettura di Lucca, che si erano tradotti in uno sviamento del rapporto di servizio verso finalità non istituzionali, anche con la ricezione di somme o di altre utilità da parte di terzi per ottenere favori, che consistevano nell'accelerare pratiche amministrative di vario genere.

La Sezione territoriale, sulla base delle risultanze processuali emergenti dal parallelo giudizio penale, ha pertanto addebitato alla convenuta distinti importi di danno, quantificati in ragione:

- delle retribuzioni indebitamente percepite, a fronte delle azioni poste in essere in violazione degli obblighi funzionali e dirette alla consumazione di delitti, da cui

avrebbe tratto non trascurabili vantaggi patrimoniali (per la prima voce di danno da lesione del rapporto sinallagmatico);

- delle utilità, lesive per l'Amministrazione, conseguite dai beneficiari delle iniziative della dipendente, la quale aveva dato corso a procedimenti in settori "sensibili" ... *inquinati da gravi e reiterate condotte illecite poste in essere da soggetti facenti parte di un consorzio criminoso, protrattosi per numerosi anni...* (per la seconda voce di danno da tangente);

- delle offese inferte al prestigio e al decoro dell'Ente pubblico, in corrispondenza dei reati acclarati in un provvedimento irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti (per la terza voce di danno all'immagine).

Con il gravame in epigrafe, sono stati prospettati diversi motivi di doglianza di seguito riportati in sintesi.

Il capo secondo della decisione impugnata sarebbe errato, con un ingiusto ampliamento della responsabilità della convenuta, poiché, pur riconoscendosi valore probatorio alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., è indubbio che la stessa non abbia l'efficacia vincolante che l'art. 651 c.p.p. riconnette alle pronunce rese a seguito di dibattimento. Inoltre, la semplice lettura degli atti sottesi al procedimento penale evidenzerebbe che trattasi di un patteggiamento particolare, sottoposto alla condizione della "restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato". Nel caso specifico, il "risarcimento", ai fini del rito alternativo, è stato offerto e consegnato solo ed esclusivamente a tre delle parti offese nei reati di truffa ex art. 640 c.p. Per ciò che attiene al reato proprio contro la P.A., di cui all'art. 319 *quater* c.p., invece, dalle deposizioni acquisite in sede investigativa sarebbe stato escluso o fortemente ridimensionato il ruolo dell'appellante. Da quanto evidenziato discenderebbe una travisata ricostruzione dei fatti, con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna

prova della sottrazione di tempo al proprio impiego tale da giustificare la richiesta della Procura. Tale argomentazione varrebbe anche per il danno da tangente, non potendo attribuirsi siffatto pregiudizio all'interessata per le fattispecie alle quali sarebbe rimasta estranea, dovendo altresì tenersi conto della propria condizione personale.

La sentenza non sarebbe sufficientemente motivata anche con riferimento al capo di condanna relativo al danno all'immagine, ascritto alla convenuta per il solo reato di cui all'art. 319 *quater* c.p., rispetto al quale sarebbe rimasta in gran parte estranea (capi B e D), tranne che per l'ipotesi di cui al capo A), per cui vi sarebbe stato altresì un errore di indicazione, da parte del giudice penale, del quantum ricevuto, già oggetto di procedimento di correzione.

In chiusura, nel formulare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ne è stata chiesta la riforma, con riduzione delle somme.

In data 20 ottobre 2022, la Procura generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali, nel sollecitare il rigetto dell'appello, ha così replicato:

- in ordine al limitato coinvolgimento della dipendente nei vari episodi inquadrati nelle figure criminose ascritte, è stata esclusa ogni fondatezza del relativo motivo di gravame, puntualizzando che l'imputata aveva patteggiato la pena per tutti i reati contestati, senza che siano stati ravvisati da parte del G.U.P. i presupposti per il suo proscioglimento, con riguardo a nessuna delle ipotesi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., richiamato dall'art. 444, secondo comma, c.p.p.;

- in proposito, è stato sottolineato come la stessa sentenza penale abbia, per ognuna delle vicende in esame, indicato gli elementi di prova a carico dell'appellante, scaturiti dagli atti dell'indagine preliminare, versati nel fascicolo di causa, che mostrerebbero univocamente il concorso della stessa nella commissione di tutti gli

illeciti;

- per altro, le deposizioni testimoniali invocate e irritualmente versate in atti dalla parte non solo non varrebbero a scagionarla dagli addebiti, ma conforterebbero la piena fondatezza delle incriminazioni a suo carico, evidenziandone il coinvolgimento nelle distinte condotte;

- l'erroneità di tali assunti recherebbe con sé l'inammissibilità della domanda di revisione dell'importo della condanna da lesione di nesso sinallagmatico o da tangente;

- per il danno danno all'immagine, per il quale è stata avversata la relativa quantificazione, sia in ragione dell'estraneità della convenuta ad alcuni dei fatti di reato, sia in relazione all'errore materiale in cui sarebbe incorso il giudice penale, avuto riguardo all'ammontare della dazione di cui al capo A), è stato rimarcato che nella sentenza impugnata il pregiudizio sarebbe stato determinato in via sintetica, oltre che assolutamente riduttiva, in rapporto alla gravità degli episodi, escludendosi in radice che l'allegata svista abbia spiegato alcuna influenza sulla misura stabilita.

È stato, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della decisione impugnata e con condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

All'udienza dell'11 novembre 2022, le parti hanno ribadito le proprie tesi in atti. Nell'interesse dell'appellante, in particolare, è stata richiamata l'inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento ai fini probatori, anche a fronte di recente riforma dell'art. 445 c.p.p.

La causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

Il gravame promosso dalla nominata in epigrafe è da ritenersi infondato, con

conseguente conferma dell'esito intervenuto in primo grado.

Le censure investono, sostanzialmente, la ricostruzione dei fatti sulla base dei quali la convenuta è stata ritenuta responsabile, sotto differenti profili, che attengono sia alla violazione del rapporto di servizio per la realizzazione di finalità estranee all'interesse pubblico e sia all'offesa arrecata all'immagine dell'Amministrazione, in conseguenza delle condotte illecite tenute.

L'impugnazione è tesa a mettere in discussione la gravità delle azioni ascrivibili all'appellante, in quanto, rispetto alle fattispecie penalmente imputate, sarebbe necessario procedere, in sede risarcitoria, a una rilettura del quadro probatorio, in guisa da operare una differenziazione dell'effettiva incidenza causale del comportamento dell'interessata, ai fini della determinazione del danno realmente prodotto.

Ciò soprattutto con riferimento all'assenza di evidenze specifiche relative alla compartecipazione nel reato di cui all'art. 319 *quater*, per i capi B e D, che dovrebbe condurre a una riduzione dell'addebito, a fronte del ridimensionamento del proprio ruolo.

Il motivo di doglianza non può essere accolto.

Il Collegio ritiene che il percorso valutativo seguito in prime cure non sia, per gli aspetti evidenziati, censurabile; la Sezione territoriale, richiamando costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha premesso che la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., pur non potendosi pienamente e tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, costituisce un importante fattore di valutazione per il giudice di merito, al quale non è altresì precluso l'autonomo accertamento dei fatti oggetto di imputazione. Ha, inoltre, sottolineato come tale accertamento *...non deve necessariamente concretizzarsi nella reiterazione dell'istruttoria, ma può anche*

*esaurirsi in un nuovo esame degli elementi già raccolti.*

Sul punto, pertanto, non si riscontrano i difetti denunciati, oggi in trattazione, poiché la decisione avversata risulta assunta sulla base di un riscontro degli avvenimenti attribuibili, che, pur traendo origine dal materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale, ne ha comportato un esame *ex novo*, per le differenti finalità.

Ai fini della ricostruzione degli eventi, pur essendo stati valorizzati alcuni passaggi salienti della sentenza penale, secondo la quale Graziella Sironi aveva concorso con altro soggetto, *entrambi nelle vesti di pubblici ufficiali, al consolidamento di un illecito modus operandi ... a danno della Pubblica Amministrazione e dei consociati*, non è risultata in alcun modo diminuita la pienezza di giudizio.

In proposito, tuttavia, occorre fare alcune puntualizzazioni, a fronte delle considerazioni espresse dall'appellante in occasione dell'udienza, in ordine alle modifiche normative recentemente introdotte all'art. 445, comma 1 bis, del c.p.p., da cui deriverebbe l'inutilizzabilità del patteggiamento nell'odierna sede. Con l'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 10.10.2022 (la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.12.2022, con d.l. n. 162 del 31.10.2022), è stato riformulato il comma 1 bis citato ed è stato stabilito che "La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile...".

È evidente come la riforma, in attuazione dell'art. 1, comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega (n. 134 del 2021), sia diretta a limitare gli effetti extra-penali del

provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato infatti eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna.

Ai fini che interessano, rispetto alla novità normativa richiamata, deve, tuttavia, rilevarsi che la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità; a tale principio la Sezione territoriale si è rigorosamente attenuta e la conclusione, sul punto, appare esente da critiche. Ad avviso del Collegio, l'argomentazione addotta non si pone in contrasto con il dettato di cui all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., pure nella rinnovata versione, in quanto la condanna della convenuta è basata sulla disamina delle prove versate in atti, ancorché oggetto di acquisizione dalla sede penale.

In sostanza, l'esito contestato trae origine dal vaglio degli elementi costitutivi della fattispecie di danno, che hanno trovato dimostrazione nelle evidenze allegate a supporto dell'azione, a prescindere dalla circostanza che le stesse fossero pervenute dall'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 c.g.c., e che fossero state oggetto di precedente corrispondente vaglio da parte del giudice penale.

In definitiva, in disparte ogni considerazione sull'efficacia temporale della disposizione evocata nell'attuale ambito, i principi affermati dalla giurisprudenza erariale - secondo cui sebbene la sentenza di patteggiamento non fornisca prova dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzo degli accertamenti compiuti ai fini penali, ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la

condanna risarcitoria – non si potrebbero comunque in contraddizione con la modifica legislativa.

Il compendio istruttorio utilizzato è stato pertanto correttamente ritenuto convergente allo scopo di dimostrare l'attendibilità degli addebiti mossi all'appellante, avuto riguardo ai diversi capi di imputazione.

Ciò emerge dalla semplice ricognizione degli atti, i quali contengono chiari riferimenti alla compartecipazione della dipendente e alle utilità fornite dai privati, interessati a pratiche per il rilascio di permessi di soggiorno (Capi B e D).

Le attività poste in essere dall'agente, che svolgeva mansioni di operatore amministrativo presso la Prefettura di Lucca, nelle vicende in esame, hanno indubbia rilevanza per il pregiudizio arrecato all'Ente pubblico a causa della ricezione di somme da soggetti terzi, perché ottenessero benefici; tale comportamento emerge dalle risultanze delle indagini, e precisamente dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, dalle intercettazioni eseguite sull'utenza della stessa Sironi e, persino, dal suo riconoscimento fotografico.

A tali evidenze, di per sé idonee a sostenere il giudizio di colpevolezza, va ad aggiungersi il grado fortemente indiziario di tutti gli elementi investigativi tenuti in considerazione nella stessa sede di patteggiamento, per la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena.

In siffatta evenienza, è infatti oggetto di ricognizione l'assenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sulla base del materiale raccolto, nonché del riscontro del corretto inquadramento del fatto/reato ascritto e della congruità della sanzione indicata.

Le prove raccolte, presentano, in definitiva, elevata persuasività in ordine alla natura illecita dei fatti delineati, al pieno coinvolgimento dell'appellante, alla

finalità *contra legem* cui tendevano le condotte attribuite; d'altro canto, il quadro consegnato dagli atti non consente di intravedere spunti che possano condurre ad altre rappresentazioni.

Tale conclusione non appare smentita dalle odierne allegazioni di parte, costituite da deposizioni testimoniali rese nel corso del processo penale a carico del soggetto concorrente. Pur tralasciando ogni considerazione sulla ritualità della produzione nel giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 c.g.c., che lo stesso appello qualifica come di mero supporto alla posizione difensiva, condivisibilmente, la Procura Generale ha rilevato come le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti – Benedetti, Dalilati e Pardini – non risultino affatto idonee, sul piano concreto, a contrastare le ricostruzioni operate dal giudice di primo grado, poiché prive di significatività al fine divisato.

Per quanto attiene, infine, all'entità del contributo causale riconducibile all'interessata, messa in discussione nel gravame, è sufficiente rimarcare che, a fronte della natura plurisoggettiva della fattispecie, connotata da dolo, posta in essere da più persone per la realizzazione di risultati vietati comuni, non può che addivenirsi a una conferma del ruolo sostanziale assunto dalla medesima nelle situazioni pregiudizievoli a carico dell'Ente di appartenenza.

Per tale fondamentale ragione, è escluso che possa operarsi una frammentazione degli episodi imputati, in guisa da distinguere la percentuale di incidenza della condotta della convenuta rispetto alla verifica dei fatti, riferibili nella loro dimensione complessiva al comportamento volontario di chi vi abbia preso parte.

In conclusione, per quanto premesso, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Alcun fondamento è, per altro, da riconoscere all'ulteriore punto di censura,

specificamente afferente alla quantificazione del danno all'immagine, in ragione dell'errore materiale in cui è incorsa la sentenza di patteggiamento e concernente l'ammontare della somma versata alla Sironi di cui al Capo A), risultata inferiore (280 euro in luogo di 6.280 euro).

In proposito, deve convenirsi con quanto rilevato dalla Procura generale, nelle conclusioni scritte, che ha escluso che tale svista, oggetto di rettifica, abbia avuto alcuna incidenza nella determinazione dell'importo di condanna, calcolato in via equitativa e in misura minore rispetto a quella rapportabile alle utilità individuate in correlazione con le varie ipotesi delittuose di cui all'art. 319 *quater*.

Più in generale, infine, anche su tale versante, non possono che richiamarsi le argomentazioni svolte in ordine al precedente motivo di reclamo, relativamente al dimostrato coinvolgimento, nelle varie occasioni illecite descritte, dell'appellante, il cui ruolo non può essere pertanto ritenuto marginale o assente, per le ragioni già evidenziate (con riferimento ai Capi B e D).

In definitiva, la motivazione adottata dal giudice di primo grado e l'esito raggiunto, per i profili oggetto di vaglio, meritano di essere confermati.

Non occorre, infine, pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, in pendenza del gravame, formulata dalla parte, essendo tale conseguenza ordinariamente prevista dall'art. 190, comma 4, c.g.c.

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l'appello in epigrafe e conferma l'impugnata sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate nell'importo di euro 96,00 (Novantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'11 novembre 2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 23/01/2023

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi